

Le fonti del diritto

La legislazione scolastica in Italia

La legislazione scolastica

- Un nome controverso:
 - Legislazione scolastica
 - Diritto scolastico
 - Normativa scolastica

- Ci muoviamo in ambito giuridico (di natura complessa e varia) e in ambiente scolastico (ugualmente complesso e definito non solo da disposizioni di natura giuridica).

Le fonti statali

☐ Fonti primarie

- Costituzione
- Leggi (art. 70)
- Decreti legislativi (D. Lgs. art. 76)
- Decreti legge (DL art. 77)

☐ Fonti secondarie

- Regolamenti (DPR, DPCM, DM)
- Atti amministrativi (ordinanze, circolari, note)

Le altre fonti

- ❑ Legislazione regionale
 - Competenza esclusiva e concorrente
- ❑ Disposizioni comunitarie
 - Vincolanti e non vincolanti (in materia scolastica)
- ❑ Contrattazione
 - In materia di gestione del personale
- ❑ Giurisprudenza
 - Non è una norma ma ne chiarisce l'applicazione

Le norme principali

□ Funzionamento della scuola

- DPR 31-5-1974, n. 416 – Istituzione degli organi collegiali della scuola
- DPCM 7-6-1995 – Carta dei servizi della scuola
- Legge 15-3-1997, n. 59, art. 21 – Autonomia delle istituzioni scolastiche
- DPR 24-6-1998, n. 249 – Statuto degli studenti della scuola secondaria
- DPR 8-3-1999, n. 275 – Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
- Legge 10-3-2000, n. 62 – Parità scolastica
- Legge 15-7-2015, n. 107 – «Buona Scuola»

Le norme principali

□ Ordinamento scolastico

- Legge 31-12-1962, n. 1859 – Istituzione e ordinamento della scuola media statale
- Legge 21-12-1978, n. 845 – Legge quadro in materia di formazione professionale
- Legge 5-6-1990, n. 148 – Riforma dell'ordinamento della scuola elementare
- Legge 17-5-1999, n. 144, artt. 68-69 – Obbligo formativo e IFTS
- Legge 10-2-2000, n. 30 – Riforma Berlinguer
- Legge 28-3-2003, n. 53 – Riforma Moratti
- Legge 2-4-2007, n. 40, art. 13 – Istituti tecnici

Le norme principali

□ Riordino Gelmini

- Legge 133/08 (manovra finanziaria)
- Legge 169/08 (voto, comportamento, ecc.)
- DPR 81/09 (reg. rete scolastica)
- DPR 89/09 (reg. primo ciclo)
- DPR 122/09 (reg. valutazione)
- DPR 87/10 (reg. istituti professionali)
- DPR 88/10 (reg. istituti tecnici)
- DPR 89/10 (reg. licei)

Le norme principali

- Il personale della scuola
 - DPR 10-1-1957, n. 3 – Statuto degli impiegati civili dello Stato
 - DPR 31-5-1974, n. 417 – Stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola statale
 - DLgs 30-3-2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
 - DM Funzione Pubblica 28-11-2000 – Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

Il Testo Unico

- ❑ DLgs 16-4-1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
 - 676 articoli
 - Parte I – Norme generali
 - Parte II – Ordinamento
 - Parte III – Personale
 - Parte IV – Amministrazione centrale e periferica
 - Parte V – Scuole italiane all'estero



AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



<http://www.normattiva.it/>



I PARTE

AUTONOMIA SCOLASTICA



art. 2 del DPR n. 275/99

**Introduzione dell'autonomia
nel sistema scolastico italiano
dal 1° settembre 2000**

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ART. 5)



La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ART. 5)



**introduce una profonda innovazione
nell'ordinamento strutturale dello Stato**



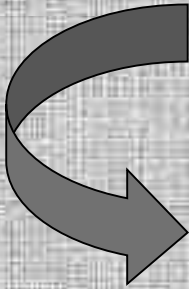
**disegna il nuovo sistema delle autonomie
dello Stato**



**contiene i presupposti della riforma
di tutta la pubblica amministrazione**

centralismo

decentramento



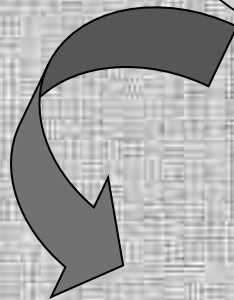
**agli organi locali viene
concessa una quantità minima
di poteri**



**avviene un consistente
spostamento
di potestà deliberativa
dal centro
agli organi periferici**

ragioni politico-sociali

decentramento



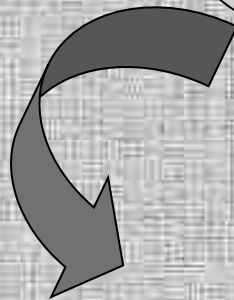
**conoscenza diretta e più precisa
dei bisogni da soddisfare
dei problemi da risolvere**



risposta più efficace

tempi di attuazione

decentramento



**a partire dagli anni 90
avviene una forte accelerazione
del processo di decentramento
in attuazione
dell'art. 5 della Costituzione**

riferimenti legislativi

decentramento

**Legge 8 giugno 1990
n. 142**

**LEGGE QUADRO SULLE
AUTONOMIE LOCALI**
Confluita nel D.Lvo 267/2000
TESTO UNICO
Sull'ordinamento degli Enti Locali

**Legge 7 agosto 1990
n. 241**

**NUOVE NORME
IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO**
"legge sulla trasparenza"

LEGGE 241/1990

scopi della legge



**democratizzazione dell'attività della
pubblica amministrazione**



**semplificazione
del procedimento amministrativo**

tre principi fondamentali:

**economicità
efficacia
pubblicità**

**AMMINISTRAZIONE
COME POTERE**

prima

LEGGE 241/1990

dopo

**AMMINISTRAZIONE
COME FUNZIONE**



Legge 30 ottobre 1992 n. 421

"Delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale"

La legge stabilisce (art. 2) i principi e gli indirizzi per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici. Indica le linee generali avviando un percorso di riforma fondato sulla delega al governo.



**Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
(e successive modifiche)**

Attuazione dell'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche; semplificazione delle procedure di contrattazione.

confluito nel

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165*

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche**

modificato dal

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150

(*sono in corso modifiche del 165)



Legge 15 marzo 1997 n. 59
(c.d. legge Bassanini)

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Particolare rilievo riveste l'art. 21 di questa legge, che anticipa i decreti su:



.....il dimensionamento dell'istituzione scolastica....



DPR 18 giugno 1998 n. 233

"Regolamento recante norme per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti"

IL DL 98/2011(L. 111/2011)

MODIFICA PARAMETRI ASSEGNAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

LA L. 183/2011 (LEGGE STABILITA' 2012)

INNALZA ULTERIORMENTE PARAMETRI ASSEGNAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI)



...la dirigenza dei capi d'istituto...

Decreto Legislativo 6 marzo 1998 n. 59

**“Disciplina della qualifica dirigenziale
dei capi di istituto
delle istituzioni autonome”**

...le risorse per il
miglioramento ...



Legge 18 dicembre 1997
n. 440

“Istituzione del fondo per
l'arricchimento dell'offerta
formativa e gli interventi
perequativi”.

**....l'autonomia dell'istituzione scolastica
(finanziaria, didattica ed organizzativa...)...**



DPR 8 marzo 1999, n. 275

"Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"

Indica l'insieme delle norme che regolamentano l'autonomia delle scuole attribuendo ad esse il compito, nell'ambito di un sistema unitario e nazionale di istruzione, di rispondere alle esigenze del territorio e di favorire il successo scolastico.

L'ART. 1, COMMA 129, DELLA LEGGE 107/2015 HA MODIFICATO L'ART. 3 DEL DPR 275/99 (POF TRIENNALE)

... il nuovo regolamento contabile

Decreto Interministeriale
1 febbraio 2001 n. 44

sostituito dal

Decreto Interministeriale
28 agosto 2018 n. 129

"Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"

Indica le nuove norme in vigore dall'anno finanziario 2002 nella gestione amministrativa delle scuole e nell'utilizzo delle risorse, in coerenza con il regolamento dell'autonomia.



Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione"

L'art. 3 modifica l'art. 117 della Costituzione stabilendo, tra l'altro, che lo Stato ha **legislazione esclusiva** in materia di norme generali sull'istruzione e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre diventa materia di **legislazione concorrente** l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e della formazione professionale



Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

La Costituzione del 1947 delimitava le materie di competenza legislativa delle Regioni e riconosceva allo Stato il potere legislativo su tutte le altre.

Con la legge n. 3/2001 si delimitano le materie di esclusiva competenza dello Stato e si introduce il principio della legislazione concorrente, che destina allo Stato il solo compito di definire i principi fondamentali



Le modifiche al Titolo V



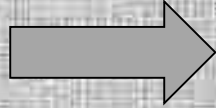
II PARTE

ELEMENTI DISTINTIVI DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

Gli elementi distintivi
dell'autonomia
scolastica



Personalità giuridica



Rappresentanza legale



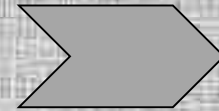
Autonomia negoziale



Autonomia finanziaria



Autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo



AUTONOMIA FUNZIONALE

Gli elementi distintivi
dell'autonomia scolastica

Personalità
giuridica

L'istituzione scolastica
cessa di essere amministrazione periferica
dello Stato
per diventare un'entità separata
dunque autonoma
con propri poteri d'azione
e proprie responsabilità

Gli elementi distintivi
dell'autonomia scolastica

Rappresentanza
legale

potere di emettere dichiarazioni
e compiere atti
esercitato
dal dirigente scolastico
legale rappresentante
dell'istituzione scolastica

Gli elementi distintivi
dell'autonomia scolastica

Autonomia
negoziale

consiste nel potere conferito
alle istituzioni scolastiche
di regolare attività e rapporti
attraverso
accordi di rete
convenzioni
consorzi
intese
contratti
per il migliore conseguimento
delle proprie finalità istituzionali

Gli elementi distintivi
dell'autonomia scolastica

Autonomia
finanziaria

consiste nel potere conferito
alle istituzioni scolastiche
di autonoma allocazione
delle risorse
di formazione dei bilanci
e della gestione delle risorse
ivi iscritte
per lo svolgimento delle attività di
istruzione, formazione e
orientamento previste e organizzate
nel Piano dell'Offerta Formativa

Gli elementi distintivi
dell'autonomia scolastica

Autonomia
didattica
organizzativa
di ricerca
sperimentazione
sviluppo

nucleo centrale dell'autonomia
scolastica

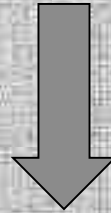
strumento per il raggiungimento
del successo formativo

le finalità dell'autonomia scolastica

D.P.R. 275/99

Autonomia
funzionale

alla valorizzazione delle potenzialità
di ogni alunno
Alla traduzione di tali potenzialità in
competenze



SUCCESSO FORMATIVO

DPR N. 275/1999

Art. 1

Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di **autonomia funzionale** e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

DPR N. 275/1999

Art. 1

Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

2. **L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale** e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il **successo formativo**, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

DPR N. 275/1999

**autonomia
didattica**

**autonomia
organizzativa**

**autonomia
di ricerca**

**autonomia
di sperimentazione
e sviluppo**

i nuclei fondanti dell'autonomia scolastica

D.P.R. 275/1999
"Regolamento dell'autonomia"

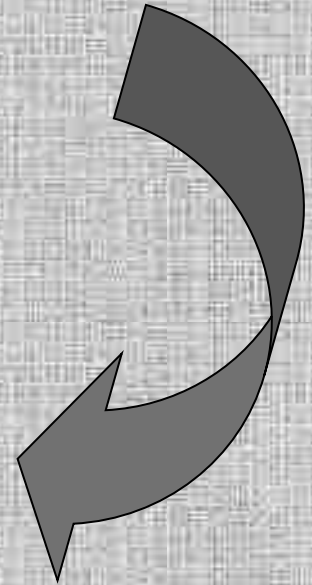
art. 4
autonomia didattica

- 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni , riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. (...)**

autonomia didattica

le scuole

- ➔ regolano i tempi dell'insegnamento
- ➔ adottano forme di flessibilità
- ➔ programmano percorsi formativi che coinvolgono più discipline



autonomia didattica

le scuole assicurano iniziative



recupero e sostegno



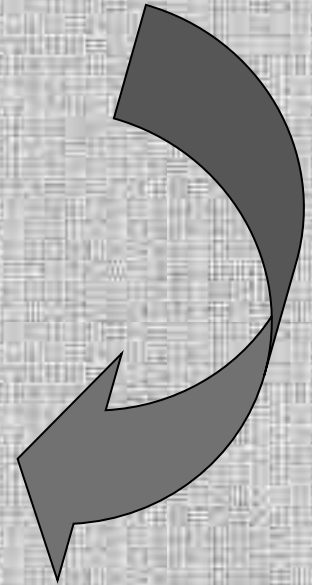
continuità



orientamento scolastico e professionale



individuano modalità e criteri di valutazione



D.P.R. 275/1999
"Regolamento dell'autonomia"

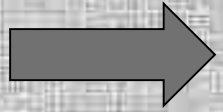
art. 5
autonomia organizzativa

- 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.**

(...)

autonomia organizzativa

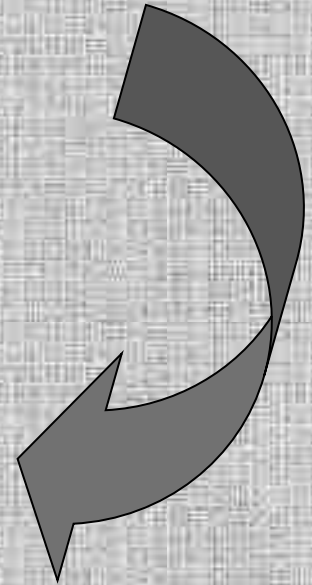
le scuole



adattano il calendario scolastico



**organizzano in modo flessibile l'orario
complessivo e quello destinato alle
singole discipline**



D.P.R. 275/1999
"Regolamento dell'autonomia"

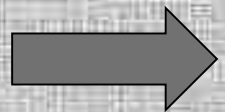
art. 6

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

- 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali (...)**

**autonomia di ricerca
sperimentazione e sviluppo**

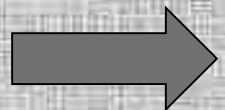
**le scuole esercitano autonomia
di ricerca e innovazione curando tra l'altro**



progettazione formativa e ricerca valutativa



formazione e aggiornamento del personale

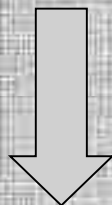


**innovazione metodologica e professionale
ricerca didattica**



sperimentazione e innovazione nel Regolamento dell'autonomia

ART. 6 SPERIMENTAZIONE



**solo se il progetto richiede
modifiche strutturali oltre
la flessibilità
prevista dall'art.8
diventa innovazione
(art. 11)**

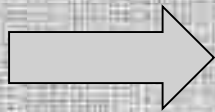
ART. 11 INNOVAZIONE



**è promossa dal MPI su
proposta di**

- CNPI**
- istituzioni scolastiche
anche in rete**
- una o più Regioni o EE LL**
- uno o più IRRE**

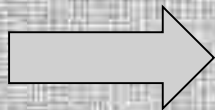
**aspetti innovativi
sperimentazione e innovazione
nel
Regolamento dell'autonomia**



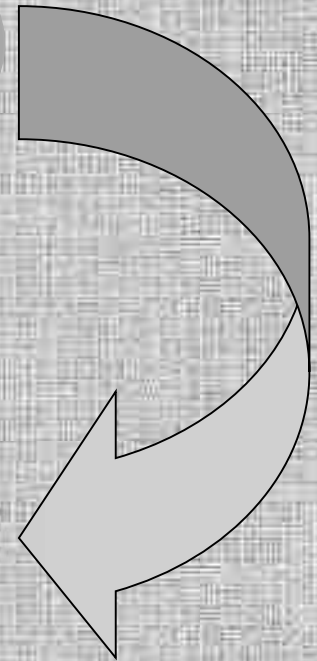
**aumento dei soggetti che
possono proporre innovazioni**



durata predefinita



**valutazione finalizzata all'introduzione
dell'innovazione su scala nazionale**



D.P.R. 275/1999
"Regolamento dell'autonomia"

art. 7
Reti di scuole

- 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.**

autonomia negoziale e finanziaria

gli accordi possono riguardare:

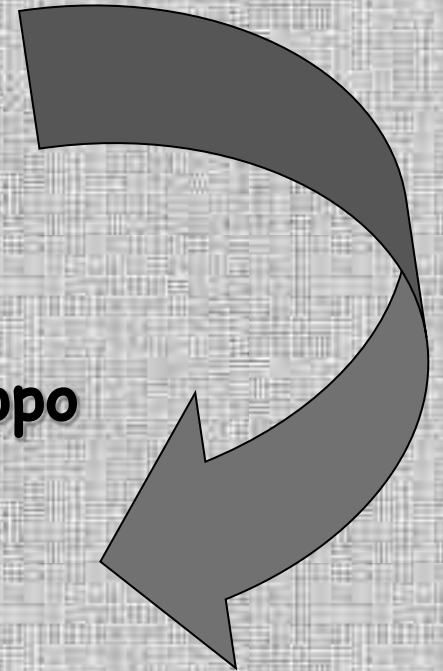
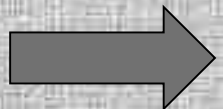
attività didattiche

ricerca, sperimentazione, sviluppo

formazione e aggiornamento

contabilità

acquisto di beni e servizi



autonomia negoziale e finanziaria

gli accordi devono individuare:



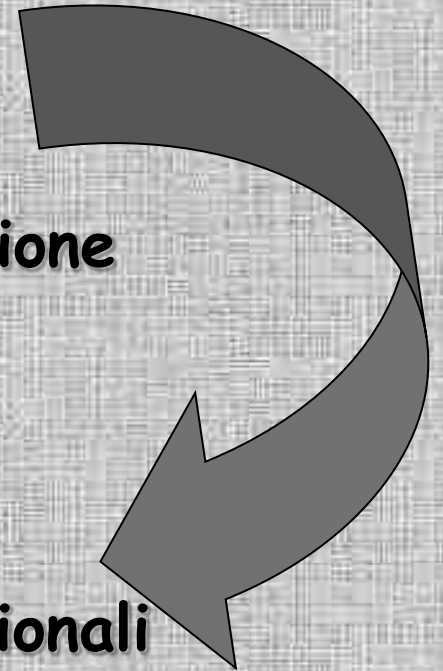
**l'organo responsabile della gestione
delle risorse**



la durata

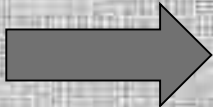


**le risorse finanziarie e professionali
messe a disposizione dalle scuole
aderenti**



**autonomia negoziale
e finanziaria**

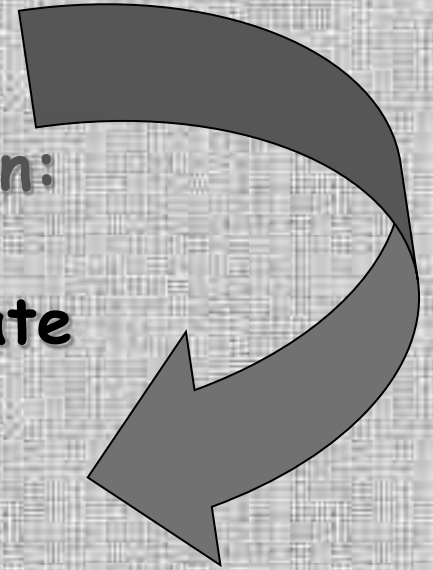
**le scuole possono
stipulare convenzioni con:**

 **Università statali o private**

 **istituzioni**

 **enti e associazioni**

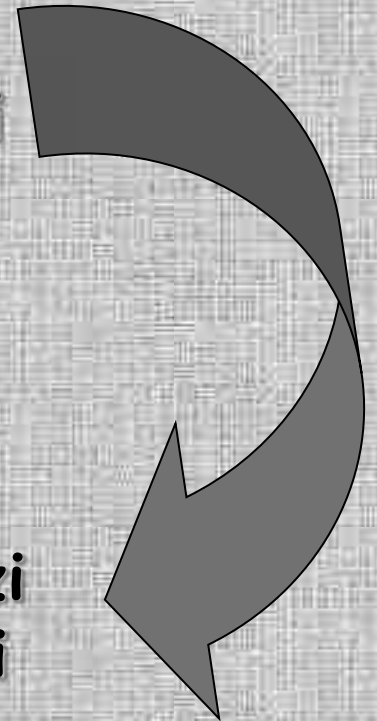
**operanti sul territorio che intendono dare il loro
apporto alla realizzazione di specifici obiettivi**



**autonomia negoziale
e finanziaria**

**le scuole possono
costruire o aderire a consorzi pubblici
e privati**

**per assolvere compiti istituzionali
coerenti col Piano dell'offerta
formativa e per l'acquisizione di servizi
e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.**



D.P.R. 275/1999
"Regolamento dell'autonomia"

art. 9

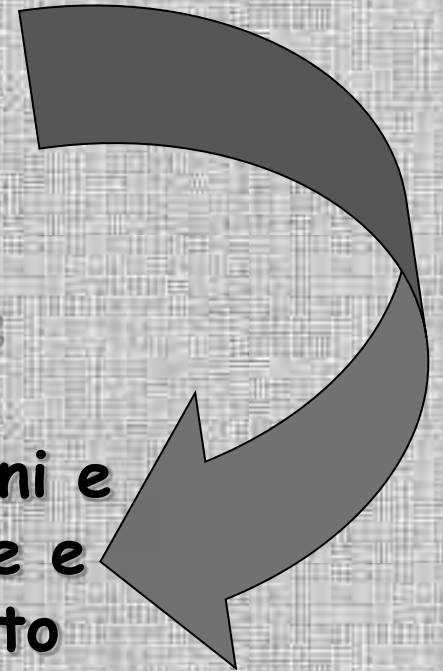
Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

ampliamento offerta formativa

consiste:

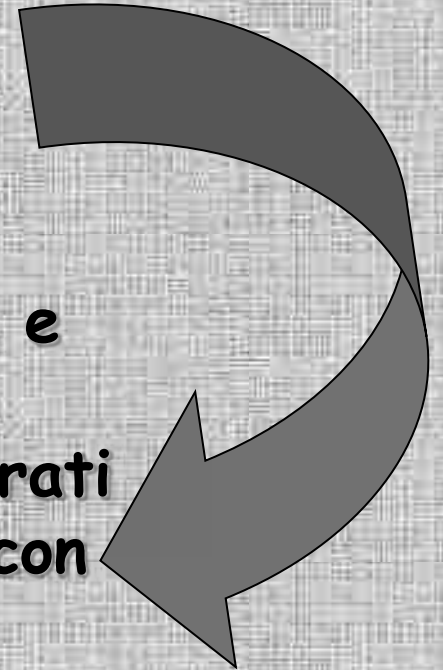
**in ogni iniziativa coerente con le
finalità proprie dell'istituzione
scolastica, in favore dei propri alunni e
in favore della popolazione giovanile e
degli adulti, anche in coordinamento
con eventuali iniziative promosse dagli
Enti locali**



**ampliamento
offerta formativa**

le scuole possono

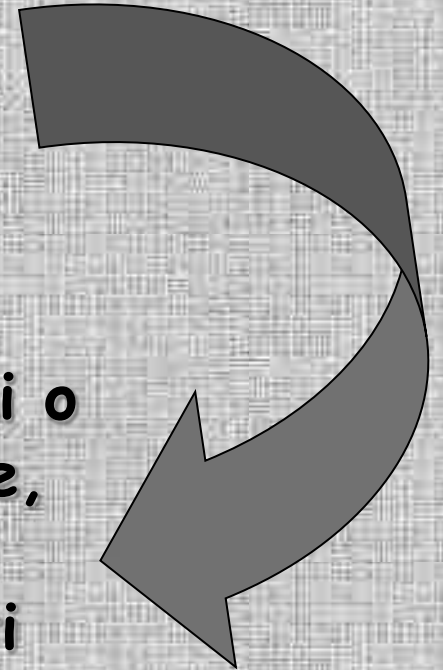
**arricchire i curricoli con discipline e
attività facoltative
realizzando percorsi formativi integrati
programmati sulla base di accordi con
le Regioni e gli Enti locali.**



**ampliamento
offerta formativa**

le scuole possono

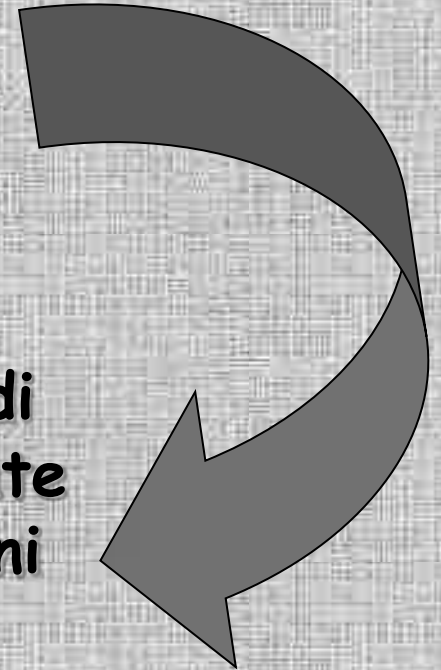
**promuovere e aderire a convenzioni o
accordi stipulati a livello nazionale,
regionale o locale, anche per la
realizzazione di specifici progetti**



**ampliamento
offerta formativa**

le scuole possono

**promuovere specifiche iniziative di
informazione e formazione destinate
agli adulti e ai genitori degli alunni**



coordinamento delle competenze nella scuola dell'autonomia (art. 16)

- 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
- 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
- 3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
- 4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
- 5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

(...)

gli organi decisionali dell'istituzione scolastica

Anna Armone, "Ruolo e competenze dei soggetti decisionali dell'istituzione scolastica al settimo anno dal conferimento dell'autonomia"

1. dirigente scolastico

funzione di gestione

2. collegio dei docenti

potere tecnico discrezionale

3. consiglio di istituto

potere di indirizzo

“ Nell'istituzione scolastica la ripartizione delle funzioni emerge da una serie di disposizioni normative che si vanno a sovrapporre alla normativa che disciplina l'assetto dei poteri costituita dal T.U. 297/94. Attraverso il recepimento della nuova disciplina regolatrice delle diverse posizioni , risulta una configurazione nuova del potere decisionale degli organi collegiali e del dirigente”

gli ambiti di operatività della scuola

Anna Armone, "Ruolo e competenze dei soggetti decisionali dell'istituzione scolastica al settimo anno dal conferimento dell'autonomia"

vengono individuate 3 macro-aree

1. area della pianificazione e programmazione
2. area dell'organizzazione
3. area della gestione finanziaria

per ognuna di queste aree vengono definite le competenze degli organi decisionali dell'istituzione scolastica

aree organi	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	ORGANIZZAZIONE	GESTIONE FINANZIARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO	PREDISPONE COORDINA E FACILITA' L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI NECESSARI PER L'ELABORAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL POF PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE DEFINISCE GLI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	ESERCITA IL POTERE DI COORDINAMENTO E' TITOLARE DELLE RELAZIONI SINDACALI	HA LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E DEI RISULTATI DEL SERVIZIO gestisce IL PROGRAMMA ANNUALE SVOLGE ATTIVITA' NEGOZIALE
COLLEGIO DEI DOCENTI	ELABORA GESTISCE VALUTA IL POF APPROVA IL PIANO DELLE ATTIVITA' VALUTA PERIODICAMENTE L' ANDAMENTO DID. DISC.	DELIBERA L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE ARTICOLAZIONI COLLEGIO DOCENTI FORMULA PROPOSTE FORMAZIONE CLASSI ASSEGNAZIONE DOCENTI FORMULAZIONE ORARIO DIVISIONE ANNO SCOLASTICO ADOTTA LIBRI DI TESTO SCEGLIE SUSSIDI INDIVIDUA FUNZIONI STRUMENTALI ELEGGE RAPPRESENTANTI IN SENO AGLI OOC	
CONSIGLIO DI ISTITUTO	DETTA INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' PER IL POF ADOTTA IL POF ? APPROVA IL PROGRAMMA ANNUALE APPROVA IL POF	ESPRIME CRITERI GENERALI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI definisce criteri per (CLASSI, DOCENTI, ORARIO, ANDAMENTO DIDATTICO- ORGANIZZATIVO E GENERALE) <u>ADOTTA CARTA DEI SERVIZI</u> <u>REGOLAMENTO ISTITUTO</u> <u>ADATTA CALENDARIO SCOLASTICO</u>	ACCETTA E RIFIUTA LEGATI, EREDITA', DONAZIONI DELIBERA ALIENAZIONE, TRAFERIMENTO COSTITUZIONE, ACQUISTO IMMOBILI DELIBERA ADESIONE RETI E CONSORZI INDIVIDUA EVENTUALE LIMITE SPESA (ART. 34 D.L. 44/2001)



III PARTE

I DOCUMENTI DELL'AUTONOMIA

**nella scuola dell'autonomia
il dirigente scolastico è il garante
del raggiungimento del successo
formativo**



attraverso

**la funzione di indirizzo
che si traduce in**

PROMOZIONE

COORDINAMENTO

CONTROLLO

gestione unitaria

nella scuola dell'autonomia
la gestione unitaria si realizza
attraverso i seguenti atti



gestione unitaria

programma annuale

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

sostituito dal

D. I. 28 agosto 2018 n. 129

**Regolamento concernente le
"Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'
art. 1, comma 143, della legge 107/2015"**

**documento contabile annuale
sulla base del quale
si svolge l'attività finanziaria
dell'istituzione scolastica**



programma annuale

il passaggio dal bilancio di previsione
al programma annuale
caratterizza l'attuazione
dell'Autonomia scolastica

Il programma annuale non è solo
un documento contabile
ma definisce il livello
quantitativo e qualitativo
dei servizi
che l'istituzione scolastica
eroga nel corso dell'anno

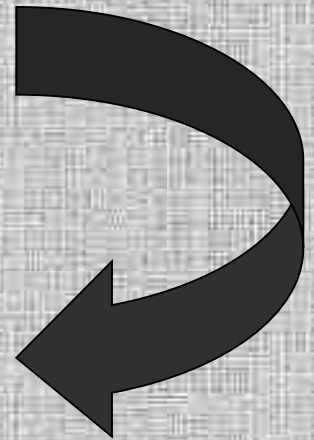
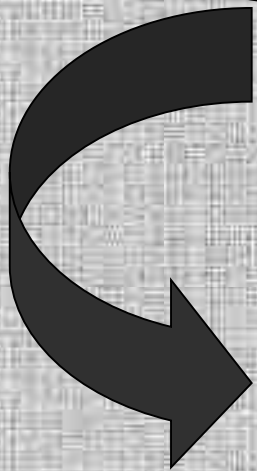
Il programma annuale
è l'interfaccia finanziario del POF



**programmazione
educativo-didattica**

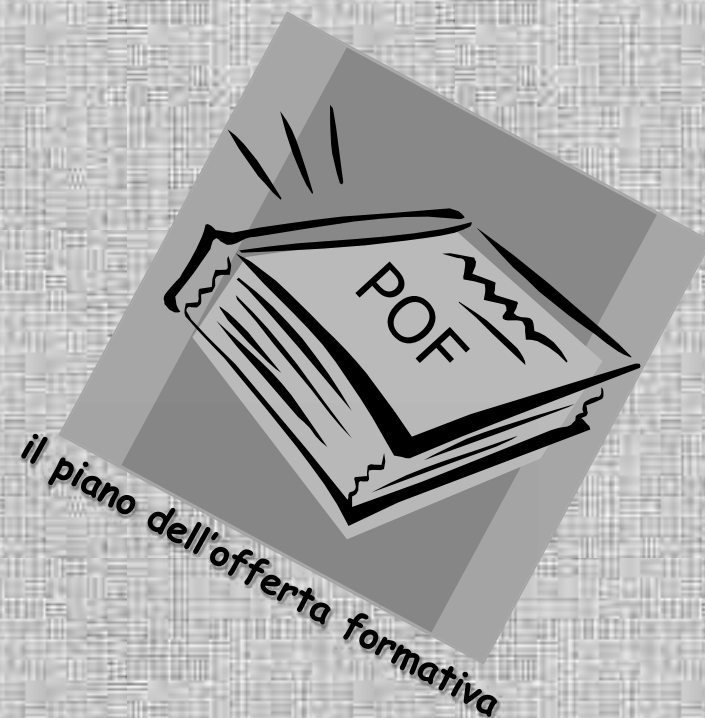
programmazione finanziaria

**programmazione
integrata**



IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

è il documento fondamentale delle istituzioni scolastiche autonome previsto e descritto dall'art. 3* del regolamento attuativo dell'autonomia DPR 275/99



costituisce obbligo giuridico per ogni istituzione scolastica dal 1° settembre 2000

*modificato dall'art.1, comma 129, della L. 107/2015

il POF esplicita la progettazione

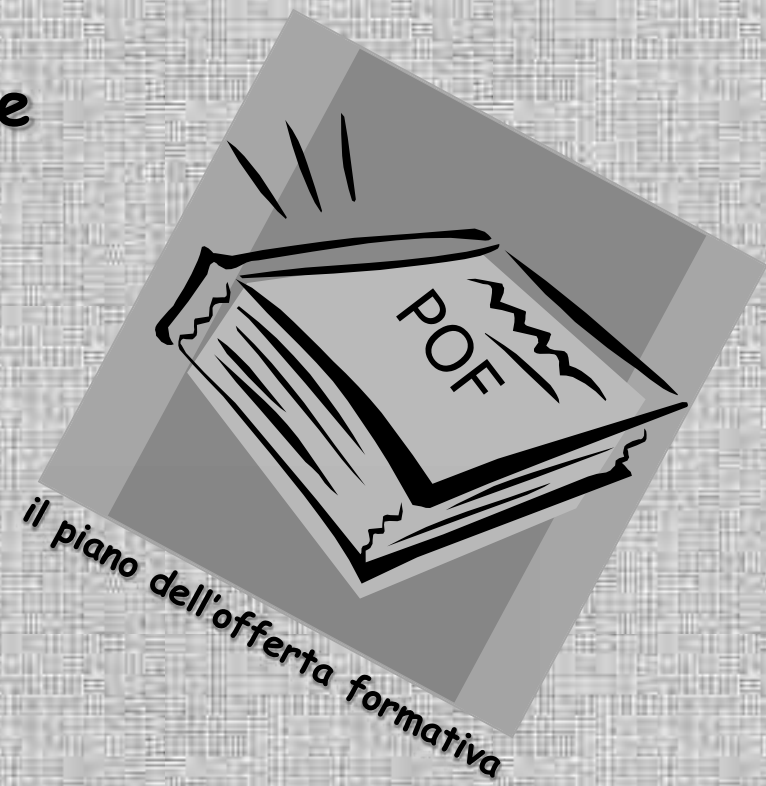
curricolare

extracurricolare

educativa

organizzativa

**delle istituzioni scolastiche
autonome**



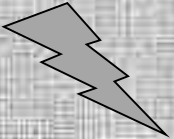
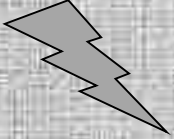
⊕ il **POF** è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale

⊕ riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa

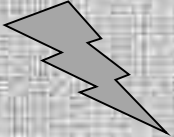
⊕ comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità

il piano dell'offerta formativa





il **POF** non è una semplice
declinazione di intenti pedagogici ma un
documento di sintesi della
programmazione unitaria
del servizio erogato dall'istituzione
scolastica



Il **POF** risponde a criteri di unitarietà ,
affidabilità , rendicontabilità,
integrazione

Il **POF** è la risultante di una intensa
attività di esplorazione, negoziazione,
relazione
con le diverse realtà del territorio
in primo luogo gli Enti Locali



il piano dell'offerta formativa

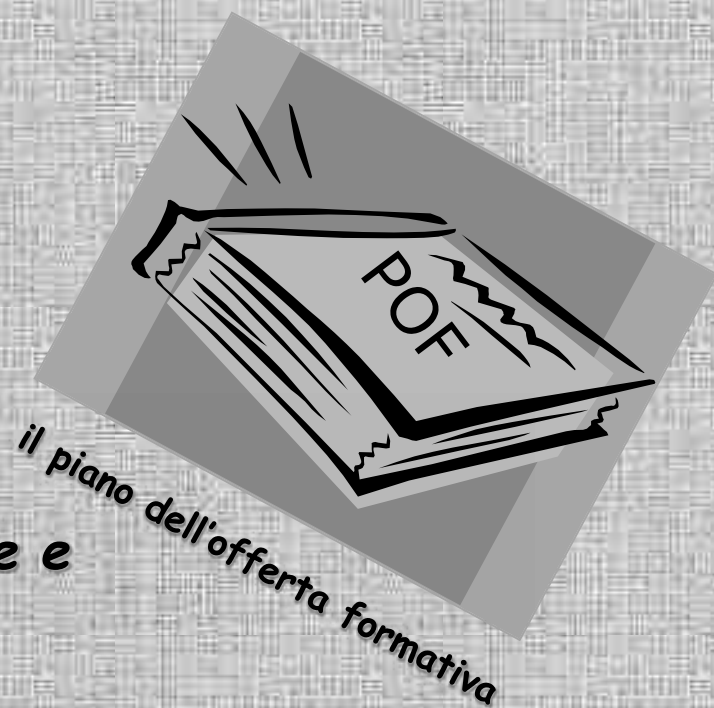
**nel POF
le istituzioni scolastiche
determinano
il curriculum obbligatorio
per i propri alunni**



il POF e il curriculum dell'istituzione scolastica

nel POF

**le istituzioni scolastiche
determinano
il curriculum obbligatorio
per i propri alunni**



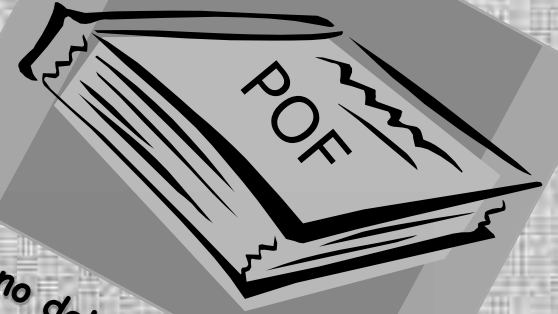
**valorizzando il pluralismo culturale e
territoriale**

**tenendo conto delle diverse esigenze
formative degli alunni
della necessità di garantire continuità e
orientamento
delle esigenze e attese delle famiglie
degli Enti Locali
del contesto socio- economico e
culturale**

il POF e il curriculum dell'istituzione scolastica

**nel POF
le istituzioni scolastiche
determinano
il curriculum obbligatorio
per i propri alunni**

il piano dell'offerta formativa



**anche attraverso un'integrazione tra
sistemi formativi
sulla base di accordi con Regioni ed Enti
Locali**

**anche in relazione ad azioni , progetti o
accordi internazionali**

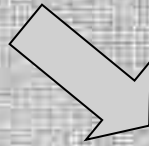
nel **POF**
le istituzioni scolastiche
determinano
il curriculum obbligatorio
per i propri alunni



integrando



quota definita
a
livello nazionale



quota
riservata
alle scuole

art. 8 DPR 275/99

il Ministro della Pubblica Istruzione

definisce



- ❖ **obiettivi generali del processo formativo**
- ❖ **obiettivi specifici di apprendimento**
- ❖ **discipline e attività della quota nazionale**
- ❖ **monte ore annuale della quota nazionale**
- ❖ **orario obbligatorio annuale complessivo**
- ❖ **limiti di flessibilità temporale**
- ❖ **standard qualità servizio**
- ❖ **indirizzi generali valutazione**
- ❖ **criteri generali educazione adulti**

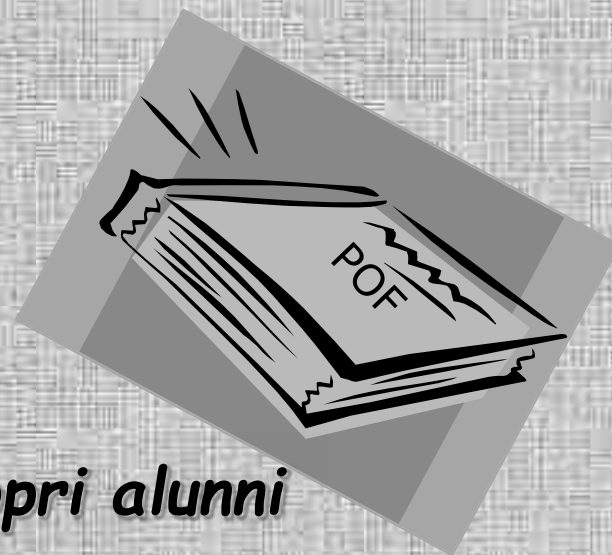
art. 8 DPR 275/99
le istituzioni scolastiche

determinano

- ❖ **il curriculum obbligatorio per i propri alunni**
integrando la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte e precisando le scelte di flessibilità

tenendo conto

- ❖ **delle diverse esigenze formative degli alunni**
- ❖ **della necessità di garantire continuità e orientamento**
- ❖ **delle attese espresse dalle famiglie e dal territorio**





RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Legge 13 luglio 2015, n. 107



LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Il testo della legge approvata in prima lettura al Senato si compone di 26 articoli.

Nel passaggio alla Camera tutte le modifiche proposte vengono portate in votazione sotto forma di un maxi-emendamento di un solo articolo (art. 1) comprendente 212 commi.

Il testo mantiene tale forma nella seconda e definitiva approvazione da parte del Senato il 25 giugno 2015.

La legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 come:

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»

La legge viene ripubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 corredata di note al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, senza alcuna variazione del valore e dell'efficacia dell'atto legislativo già pubblicato che mantiene pertanto stesso numero e stessa data.

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Oggetto e Finalità (commi 1-4)

La legge, che si propone di dare «piena attuazione» all'autonomia delle istituzioni scolastiche e richiama l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si ricollega agli atti costitutivi dell'autonomia scolastica riprendendone le finalità:

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Autonomia scolastica e offerta formativa
(commi 1-4)

- ☐ **affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza**
- ☐ **innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti**
- ☐ **contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali**
- ☐ **prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica**
- ☐ **realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,**
- ☐ **sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,**
- ☐ **garantire il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Autonomia scolastica e offerta formativa
(commi 5-27)**

**Gli strumenti che la legge utilizza per dare piena attuazione
all'autonomia sono:**

ORGANICO DELL' AUTONOMIA

PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Autonomia scolastica e offerta formativa
(commi 5-27)**

ORGANICO DELL' AUTONOMIA

organico di diritto

tutti i posti necessari al funzionamento delle classi autorizzate

organico potenziato

**tutti i posti necessari per il potenziamento dell'offerta formativa, l'organizzazione, la progettazione,
il coordinamento e i progetti**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Autonomia scolastica e offerta formativa
(commi 5-27)**

**LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INDIVIDUANO
L' ORGANICO DELL' AUTONOMIA**

**in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare
per raggiungere gli obiettivi formativi ritenuti prioritari
tra tutti quelli indicati dalla legge**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7)

- a) valorizzazione e potenziamento delle **competenze linguistiche**, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
- b) potenziamento delle **competenze matematico-logiche e scientifiche**;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella **cultura musicale**, nell'**arte** e nella **storia dell'arte**, nel **cinema**, nelle tecniche e nei media di **produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni**, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7)

d) sviluppo delle competenze in materia di **cittadinanza attiva e democratica** attraverso la **valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture**, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al **rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali**;

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7)

- f) alfabetizzazione **all'arte**, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle **immagini**;
- g) potenziamento delle **discipline motorie** e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle **competenze digitali** degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle **metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio**;

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7)

l) prevenzione e contrasto della **dispersione scolastica**, di ogni forma di **discriminazione e del bullismo**, anche informatico; **potenziamento dell'inclusione scolastica** e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli **alunni adottati**, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7)

- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare **l'interazione con le famiglie** e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- n) **apertura pomeridiana delle scuole** e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- o) incremento **dell'alternanza scuola-lavoro** nel secondo ciclo di istruzione;

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7)

- p) valorizzazione di **percorsi formativi individualizzati** e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla **premiabilità e alla valorizzazione del merito** degli alunni e degli studenti;
- r) alfabetizzazione e perfezionamento **dell'italiano come lingua seconda** attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- s) definizione di un sistema di **orientamento**.

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Autonomia scolastica e offerta formativa
(commi 5-27)**

**L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA
CONCORRE ALLA REALIZZAZIONE DEL POF TRIENNALE (PTOF)
CON ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO, DI POTENZAMENTO, DI SOSTEGNO,
DI ORGANIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Autonomia scolastica e offerta formativa
(commi 5-27)**

**PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA
Viene definito attraverso una riscrittura dell'art. 3
del D.P.R. 275/99**

IL PERCORSO DI APPROVAZIONE DEL POF

**PRIMA
DELLA
RIFORMA**

**Il Consiglio di Istituto detta
gli indirizzi generali
dell'attività della scuola
e le scelte generali
di gestione e di amministrazione**

sulla base di tali indirizzi

il Collegio dei Docenti elabora il POF

tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti

il Consiglio di Istituto adotta il POF

**Il dirigente scolastico detta
gli indirizzi
per le attività della scuola
e delle scelte
di gestione e di amministrazione**

Promuovendo i necessari rapporti con enti locali, diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche
Tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti

sulla base di tali indirizzi

il Collegio dei Docenti elabora il POF

il Consiglio di Istituto approva il POF

**DOPO LA
RIFORMA**

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POF DOPO LA RIFORMA (PTOF)

il POF è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione

curricolare

extracurricolare

educativa

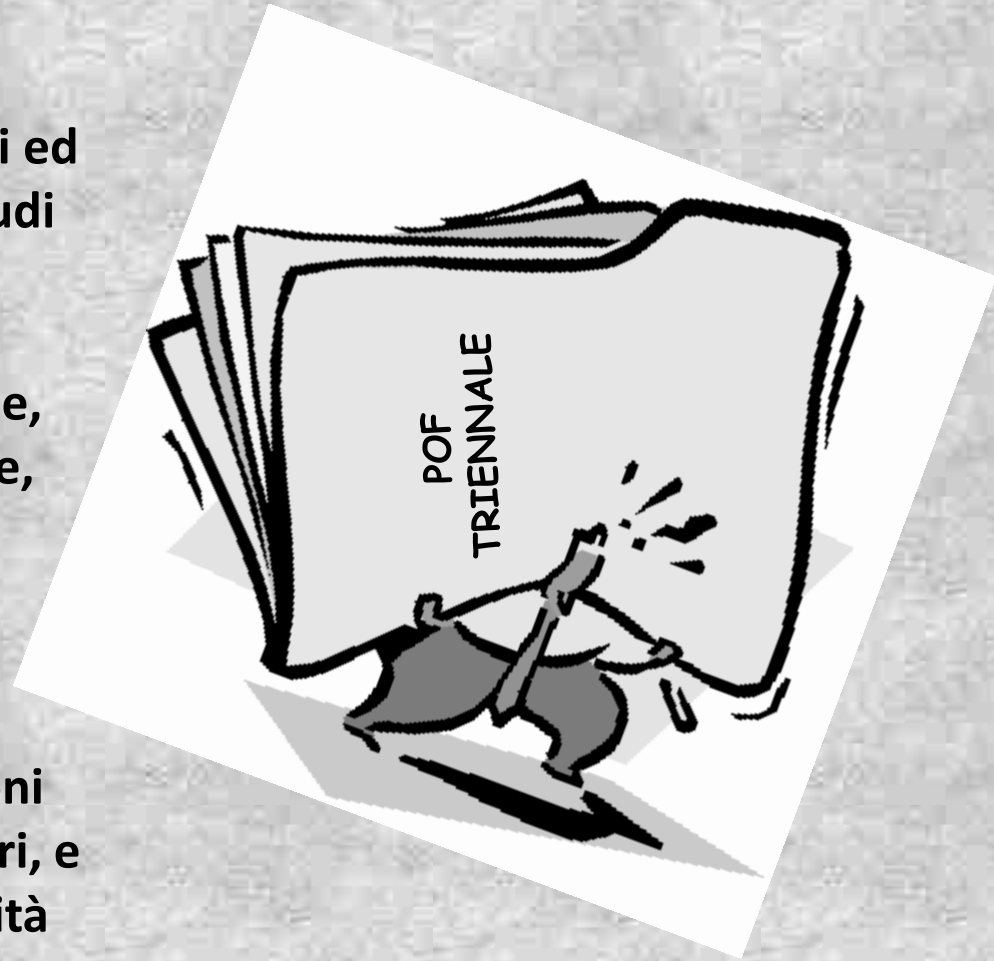
organizzativa

delle istituzioni scolastiche autonome



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POF DOPO LA RIFORMA

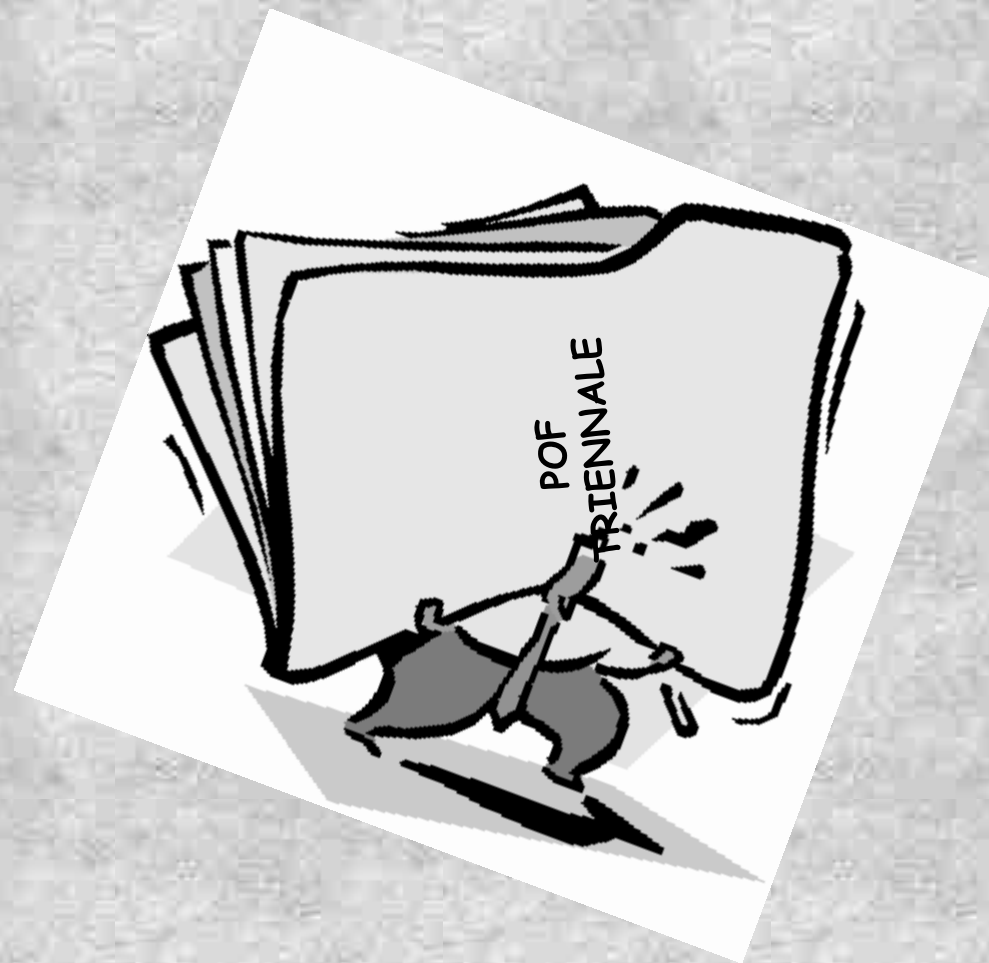
- ☐ il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
- ☐ riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa
- ☐ comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL POF DOPO LA RIFORMA

Il POF indica:

- gli insegnamenti e le discipline necessari per la copertura:
del fabbisogno di posti comuni e di sostegno
del fabbisogno dei posti per il potenziamento
dell'O.F.
- il fabbisogno di posti del personale A.T.A.
- il fabbisogno di infrastrutture di attrezzature materiali
- il piano di miglioramento collegato al RAV



LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Innovazione digitale e didattica laboratoriale
(commi 56-62)**

**Il MIUR adotta il PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
che persegue i seguenti obiettivi:**

- e) formazione del personale ATA all'innovazione digitale**
- f) potenziamento delle infrastrutture di rete e alla connettività delle scuole**
- g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione**
- h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.**

**IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' PUO' ESSERE AFFIDATO AD UN DOCENTE NELL'AMBITO
DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Organico dell'autonomia (commi 63-77)

La legge dispone che, a partire dall'a.s. 2016/2017, i ruoli dei docenti diventino regionali, siano articolati in ambiti territoriali e siano suddivisi per tipologia di posto, gradi di scuole e classi di concorso.

Gli USR definiranno gli ambiti territoriali, promuovendo, entro il 30 giugno 2016, la costituzione di reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla realizzazione di attività didattiche e progetti comuni, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative.

Gli accordi saranno autonomamente stabili dalla scuole partecipanti alla rete e saranno denominati «accordi di rete»

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Competenze del dirigente scolastico
(commi 78-94)**

**La legge ridisegna compiti e funzioni del dirigente scolastico rispetto a
quando indicato dall'art. 25 del D.Lvo 165/2001**

Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, **garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali**, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.

A tale scopo, svolge **compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento** ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è **responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio**. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi **poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane**. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

I nuovi “*compiti*” dei dirigenti scolastici

Oltre ad assicurare l'efficienza organizzativa della loro scuole i dirigenti scolastici, secondo la legge, dovranno:

- **Scegliere di docenti dagli ambiti territoriali (dal 2016/17)**
- **Valutare la qualità dell'insegnamento di tutti i docenti e assegnare il bonus premiale nel rispetto dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione**
- **Valorizzare l'impegno di tutti i docenti a livello individuale e collegiale**
- **Valutare il periodo di prova dei docenti e nominare i tutor**
- **Individuare fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico**
- **Ridurre il numero degli alunni per classe**
- **Gestire l'alternanza scuola lavoro scegliendo le imprese, stipulando le convenzioni e valutandole**
- **Individuare percorsi di orientamento e valorizzare il merito scolastico e i talenti degli alunni**

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Periodo di formazione e di prova
personale docente ed educativo
(commi 114-120)**

La legge prevede che entro il 1° dicembre 2015 il MIUR bandisca un concorso a titoli ed esami per l'assunzione a t. i. dei docenti finalizzata alla copertura di tutti i posti disponibili nell'organico dell'autonomia del triennio.

Il personale che supera positivamente le prove è sottoposto al periodo di formazione di prova al termine del quale è immesso definitivamente in ruolo.

Il superamento dell'anno di prova è subordinato allo svolgimento di servizio effettivo per 180 gg di cui almeno 120 di attività didattiche

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

**Periodo di formazione e di prova
personale docente ed educativo
(commi 114-120)**

Il personale docente è sottoposto alla valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione

In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione non rinnovabile

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Valorizzazione del merito del personale docente (commi 126-130)

La legge prevede l'istituzione presso il Miur di un apposito fondo di 200 milioni di euro annui per la valorizzazione del personale docente di ruolo.

Il fondo sarà ripartito con decreto ministeriale tra le diverse realtà territoriale e le istituzioni scolastiche, tendendo dei fattori di complessità.

Sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione il DS lo assegnerà annualmente ai docenti sulla base di una motivata valutazione.

Il bonus ha natura di retribuzione accessoria

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Valorizzazione del merito del personale docente
(commi 126-130)

La Legge prevede la riscrittura dell'art. 11 del D.Lgs. 297/94 su composizione e attribuzioni del comitato di valutazione del servizio dei docenti che assume la nuova denominazione di «comitato per la valutazione dei docenti»

Il comitato, presieduto dal dirigente scolastico, è costituito da:

3 docenti (di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio di istituto)

2 rappresentanti dei genitori (1 rappresentante genitori e 1 rappresentante studenti nel II ciclo)

1 componente esterno individuato dall'USR tra docenti dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, docenti

Il comitato:

individua i criteri per la valorizzazione dei docenti
esprime il proprio parere sul superamento dell'anno di prova
(con sola componente docenti +tutor)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Delega al Governo

in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione (commi 180-191)

Il Governo è delegato ad adottare
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:

1 Redazione di un nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione e formazione
(delega non attuata)

2 Accesso all'insegnamento nella scuola secondaria: concorso nazionale; stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale di durata triennale; conseguimento nel primo anno di contratto di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; effettuazione nei due anni successivi di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; sottoscrizione del contratto di lavoro a t.i. alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale valutato positivamente

(D. Lgs. 59/2017)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Delega al Governo
in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
(commi 180-191)

Il Governo è delegato ad adottare
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:

3 Inclusione scolastica degli studenti con disabilità e con DSA: ridefinizione del ruolo dei docenti di sostegno con appositi percorsi di formazione universitaria; revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico; garantire allo studente con disabilità di avere il medesimo insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado; revisione di modalità e criteri relativi alla certificazione degli studenti disabili e con DSA; garanzia dell'istruzione domiciliare per minori con disabilità temporaneamente impediti per motivi salute a frequentare la scuola

(D. Lgs. 66/2017)

4 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto art. 117 Costituzione e raccordo coi percorsi dell'istruzione e formazione professionale

(D. Lgs. 61/2017)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Delega al Governo
in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
(commi 180-191)

Il Governo è delegato ad adottare
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:

5 Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni:
definizione dei LEP; funzioni e compiti regioni ed enti locali; copertura dei posti nella scuola dell'infanzia anche avvalendosi delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo grado di istruzione

(D. Lgs. 65/2017)

6 Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni: definizione dei LEP; potenziamento della Carta dello studente

(D. Lgs. 63/2017)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Delega al Governo
in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione
(commi 180-191)

Il Governo è delegato ad adottare
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:

7 Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica

(D. Lgs. 60/2017)

8 Revisione, riordino e adeguamento normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche all'estero

(D. Lgs. 64/2017)

9 Revisione modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti 1° ciclo e modalità svolgimento esami Stato per 1° e 2° ciclo

(D. Lgs. 62/2017)